



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7700 dd. 20.9.2024 – autorizzazione all'installazione di infrastrutture elettroniche in area non vincolata paesaggisticamente ex d.lgs. 42/2004 ma soggetta a norme di tutela ambientale del PTCP – anche in presenza di assenso paesaggistico sussiste obbligo di istruttoria adeguata circa il rispetto delle disposizioni di piano

La vicenda riguarda l'impugnazione da parte di un privato di un'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni a servizio della rete di telefonia nel territorio del Comune, in cui era stata, in particolare, eccepita la compromissione delle visuali concretamente tradottasi in una effettiva diminuzione del valore commerciale del proprio immobile. Il Tar per la Liguria aveva accolto il ricorso e disposto anche l'annullamento degli atti connessi all'autorizzazione ex art. 87 CCE, tra cui il parere ARPAL favorevole all'attivazione del segnale e l'autorizzazione sismica preventiva.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato nel riconfermare la sentenza di primo grado, riconoscendo che l'antenna di notevoli dimensioni (altezza di circa 16 metri con un basamento in cemento di circa 35 mq), impatta senz'altro sulle visuali e, di riflesso, potrebbe impattare sul complessivo contesto paesaggistico, ricostruisce i principali aspetti giuridici come segue.

L'area ove insiste l'impianto in discussione non è soggetta a vincolo paesaggistico, tuttavia, l'impianto è collocato in area classificata ANIMA e l'art. 52 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, che detta il regimento normativo di Mantenimento delle Aree Non Inediate, stabilisce che nelle stesse siano consentite solo "modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio (che) non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale."

Il punto centrale della controversia, considerato che l'Amministrazione ha ritenuto *sic et simpliciter* ammissibile l'intervento in quanto la zona interessata dal progetto non ricade in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, consiste nell'accertare se l'autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia mobile debba essere necessariamente concessa in tali situazioni, senza svolgimento di ulteriore istruttoria, ovvero se, in presenza di prescrizioni vincolanti delle norme di pianificazione territoriale, le stesse debbano essere rispettate, con conseguente ampliamento della fase istruttoria procedimentale.

Il Consiglio di Stato si interroga sulla questione relativa alla sussistenza o meno di un divieto, per i Comuni, di sottoporre a valutazione di impatto paesaggistico gli interventi di implementazione della rete di telecomunicazione da realizzare in aree il cui pregio, pur riconosciuto in sede pianificatoria da talune previsioni di PTCP, non sia stato comunque ritenuto tale da giustificare l'apposizione di un vincolo ex d.lgs. n. 42 del 2004.

L'art. 86, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il procedimento avviato sulla domanda di concessione del diritto di installare infrastrutture di comunicazione elettronica, prevede che "restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ... nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del presente codice". Partendo dall'esegesi della disposizione, il Consiglio di Stato ricorda che la giurisprudenza, coerentemente ad un indirizzo di carattere generale, ha chiarito che "il favor assicurato alla diffusione dell'infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli. Il bilanciamento degli interessi tutelati, inoltre, non può che essere svolto in concreto, considerando la possibile utilizzazione di alternative che consentano una soluzione di ragionevole contemperamento degli stessi interessi" (cfr. Cons. Stato, VI, 6 novembre 2020, n. 6840). Ne consegue che anche nel procedimento per l'autorizzazione all'installazione di antenne per telefonia mobile devono trovare spazio le previsioni dettate dal PTCP, in quanto il quarto comma dell'art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 attribuisce rilievo, sia pure nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato, alle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, prevedendo che lo Stato e le regioni assicurino che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono, per cui "la circostanza che l'area ove insiste l'impianto contestato non è soggetta a vincolo paesaggistico non è sufficiente per elidere le previsioni e le prescrizioni del PTCP".

In definitiva, il Consiglio di Stato afferma che, se in assenza di vincolo paesaggistico, non occorre richiedere il parere delle competenti Autorità, ciò non esime però l'Amministrazione dall'obbligo di valutare l'istanza anche in ragione della disciplina dettata dal PTCP circa la sua idoneità compromettere la funzione paesistica e la qualità ambientale tutelate dalla norma di piano.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202206318&nomeFile=202407700_11.html&subDir=Provvedimenti